

N.° 2245.



## VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

### Art. 1.

A cominciare dal 1.° gennaio 1858 saranno libere l'importazione e la vendita del sale nell'isola di Sardegna.

### Art. 2.

Dal 1.° agosto 1857 sarà facoltativo agli abitanti dell'isola di raccogliere il sale che vi si produce naturalmente.

Rimane però proibito di toccare in nessun modo alle saline e stagni indicati nell'art. 1 della convenzione 26 giugno 1852, approvata colla legge 25 maggio 1853, ed alle saline di Carloforte state concesse posteriormente, come pure di fare in qualunque siasi parte dell'isola opere intese a facilitare la raccolta delle acque, o la cristallizzazione del sale, e di stabilire depositi o cumuli permanenti sul luogo della raccolta oltre la stagione dedicata alla medesima.

### Art. 3.

La facoltà di raccogliere il sale, concessa col precedente articolo, non potrà in alcun modo formare titolo ad un diritto di proprietà o di uso, e dare ragione ad opporsi allo stabilimento per parte del Demanio, o di chi per esso, di saline regolarmente coltivate.

### Art. 4.

La fabbricazione del sale rimarrà esclusivamente riservata alla Società concessionaria delle saline per la durata del privilegio che le venne garantito in forza della vigente convenzione.

### Art. 5.

L'Amministrazione delle Gabelle è autorizzata a continuare per gli anni 1858, 1859 e 1860 la vendita del sale nei depositi ora esistenti.

Il prezzo del sale nei vari depositi verrà determinato dal Ministro delle Finanze in modo da indennizzare l'Amministrazione di tutte le spese di compra, trasporto e vendita.

Art. 6.

L'esportazione del sale dall'isola, salvo per parte della Società locataria delle saline dello Stato, è proibita.

Art. 7.

Chiunque in contravvenzione al disposto dagli articoli 2, 4 e 6 fabbricherà, esporterà, o tenterà di esportare sale dall'isola all'estero, sarà punito colla confisca di esso, e con un'ammenda di lire quattro per ogni quintale di sale.

Gli utensili di fabbricazione ed i mezzi di trasporto saranno sequestrati per guarentigia dell'incorsa ammenda.

Art. 8.

Dal 1.º gennaio 1858 cesserà qualsiasi gratuita distribuzione di sale, sia invalsa per lunga consuetudine, sia originata da mera largizione.

Cesseranno pure gli assegnamenti in danaro che a tale titolo fossero stati fatti

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 22 giugno 1857.

VITTORIO EMANUELE

*(Luogo del Sigillo).*

V.º Il Guardasilli

DE FORESTA.

C. CAVOUR.